REGOLAMENTO (CEE) N. 446/85 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2407/83 che stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983/1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/84 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 39, paragrafo 8 e l'articolo 65,

considerando che i distillatori che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 337/79, intendono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, debbono, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2407/83 della Commissione [3], presentare una domanda all'organismo d'intervento, allegandovi vari documenti giustificativi, tra i quali in particolare una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto dei sottoprodotti o del vino che gli sono stati consegnati o un riepilogo di detta documentazione;

considerando che taluni distillatori che hanno proceduto mediante sondaggio al controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione non hanno registrato dall'inizio della campagna ed in maniera sistematica e particolareggiata tutte le entrate; che le difficoltà che pertanto incontrano tali distillatori rischiano di impedire il corretto svolgimento dell'operazione di distillazione in questione e giustificano l'adozione, per la campagna viticola 1983/1984, di una misura che, pur fornendo garanzie di controllo equivalenti, sia più elastica della disposizione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2407/83;

considerando inoltre che a decorrere dalla campagna viticola 1984/1985 e per tener precipuamente conto delle difficoltà in questione, l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le disposizioni generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione [4], è stato modificato su questo punto specifico dal regolamento (CEE) n. 2687/84 del Consiglio [5], a norma del quale ora i distillatori devono trasmettere all'organismo d'intervento, non più la copia dei documenti di accompagnamento relativi ai prodotti che gli sono stati consegnati o un riepilogo di detta documentazione, ma un riepilogo delle consegne effettuate, indicando il numero del documento di accompagnamento utilizzato quando tale documento è richiesto o, in caso contrario, il riferimento al documento utilizzato in applicazione delle disposizioni nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/83 è aggiunto il seguente testo:

« Tuttavia, gli Stati membri possono esimere il distillatore dalla presentazione di tale copia o di tale riepilogo a condizione che egli comunichi all'organismo d'intervento l'elenco nominativo dei produttori che gli hanno consegnato sottoprodotti e i quantitativi di alcole ottenuti per ciascuno di essi a titolo della distillazione in questione, debitamente vistato dall'organismo di controllo competente per l'archiviazione dei documenti di accompagnamento relativi alle consegne effettuate; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1983.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 15.
(4) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente